

ALLEGATO A

L.R. 29/12/2014 N. 15 ARTICOLO 8 -ALBO REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI E DEI GRUPPI CORALI, COREUTICI E TEATRALI AMATORIALI – MODALITA' E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE E CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI BENEFICI

TITOLO I

CRITERI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1. La Regione promuove le attività di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale, favorendone la diffusione e l'eccellenza.

2. Per raggiungere le finalità del comma 1, presso l'Assessorato competente in materia di cultura, è istituito l'Albo Regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale, operanti nel territorio regionale, di seguito denominato Albo, che sostituisce il precedente Albo delle bande musicali, di cui alla L.R. 31/1995.

Art. 2 DEFINIZIONI

Per attività amatoriali si intendono le attività con finalità culturali, educative e ricreative, non svolte in maniera professionistica e senza fini di lucro.

TITOLO II

MODALITA' E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 3 SUDDIVISIONE DELL'ALBO

L'Albo ha validità triennale, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5 comma 2, ed è suddiviso in quattro sezioni distinte:

- a) Bande Musicali
- b) Gruppi Corali
- c) Gruppi Coreutici
- d) Gruppi Teatrali

Art. 4 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO

1. Possono essere iscritti all'Albo, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) assenza di fini di lucro, con conseguente divieto di redistribuzione degli utili, risultante dall'atto costitutivo e/o statuto;
- b) operatività all'interno del territorio regionale, risultante dal curriculum del soggetto richiedente, per le attività relative alla sezione nella quale si richiede l'iscrizione;
- c) costituzione con atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno 1 anno rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo;
- d) svolgimento di attività relative alla sezione per cui si chiede l'iscrizione, risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o da altra idonea documentazione, con esclusione di soggetti che svolgano prevalentemente attività sportiva (es. associazioni sportive dilettantistiche);
- e) finalità amatoriali espressamente risultanti dall'atto costitutivo e/o statuto;

- f) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall'atto costitutivo e/o statuto;
- g) non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione;
- h) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;
- i) assenza nei confronti del legale rappresentante e dei membri degli organi di indirizzo, di condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione e di altri provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

2. I soggetti interessati all'iscrizione devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici di sezione:

2.1 sezione **BANDE MUSICALI:**

a) riconoscimento, da parte del Comune ove hanno sede, come bande comunali o di interesse comunale;

2.2 sezione **GRUPPI CORALI:**

a) direttore che abbia svolto l'attività corale per almeno un quinquennio consecutivo o in possesso del diploma accademico di primo livello di conservatorio di musica o titolo equipollente.

2.3 sezione **GRUPPI COREUTICI:**

a) direttore che abbia svolto l'attività coreutica per almeno un quinquennio consecutivo o in possesso del diploma accademico di primo livello dell'Accademia Nazionale di Danza o titolo equipollente.

2.4 sezione **GRUPPI TEATRALI:**

a) direttore che abbia svolto l'attività teatrale per almeno un quinquennio consecutivo o in possesso del diploma accademico di primo livello dell'Accademia di Arte Drammatica o titolo equipollente.

3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna sezione dell'Albo, devono essere posseduti tutti alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione di cui all'articolo 5 comma 3 e devono essere mantenuti durante la vigenza dell'Albo, pena la decadenza dallo stesso. Gli stessi devono inoltre essere posseduti alla data di presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 comma 1.

4. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento del carattere amatoriale del soggetto e dell'attività svolta, con conseguente impossibilità di presentare domande di contributi o altre agevolazioni erogate dalla Regione ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 15/2014.

Art. 5 PROCEDURE PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, devono presentare un'unica istanza per l'iscrizione all'Albo con riguardo esclusivamente ad una delle sezioni in cui è suddiviso, pena l'inammissibilità.

2. Al termine della procedura di valutazione dell'istanza, la Direzione regionale competente in materia di cultura (di seguito "Direzione competente"), provvederà con proprio atto alla approvazione dei soggetti ammessi ed esclusi ed alla pubblicazione dell'Albo sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e dalla stessa decorre il termine di durata di cui all'articolo 3.

3. L'istanza di iscrizione deve essere presentata, utilizzando la modulistica allegata, con le modalità stabilite all'articolo 9.

4. In sede di prima applicazione, l'istanza deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 8 comma 5 della L.R. n. 15/2014. Al termine del triennio di validità dell'Albo, l'iscrizione si intende rinnovata per un altro triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, così come previsto dall'articolo 6 comma 1;

5. Alla scadenza del triennio, l'istanza per le nuove iscrizioni deve essere presentata entro e non oltre 60 gg. dalla data di pubblicazione dell'apposito provvedimento adottato con atto della Direzione competente, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, pena l'inammissibilità.

6. L'istanza, redatta utilizzando *l'Allegato A.1*, e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, aggiornati alla data di presentazione della domanda;
- b) fotocopia di un valido documento d'identità del legale rappresentante;
- c) *curriculum vitae* del direttore in formato europeo, debitamente sottoscritto e accompagnato da attestazione del diploma accademico conseguito resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità, o, in alternativa, da documenti idonei a dimostrare il quinquennio consecutivo di attività svolta;
- d) *curriculum* dell'organismo richiedente;
- e) relazione dettagliata delle attività svolte dall'organismo richiedente nel triennio precedente, o nel minor periodo di attività per gli organismi costituiti da meno di tre anni. La relazione dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse umane (artistiche, tecniche ed organizzative) e delle risorse finanziarie utilizzate;
- f) scheda di rilevazione-dati redatta utilizzando *l'Allegato A.2*, ai fini dell'inserimento nel portale Open Data Lazio. Il contenuto della scheda deve essere trasmesso anche in formato elettronico su apposito supporto informatico (CD/pen drive), utilizzando il file formato excel che sarà messo a disposizione sul sito della Regione Lazio **www.regione.lazio.it – argomento cultura.**

7. Gli atti di cui alla lettera a) del comma 6 possono essere prodotti mediante copia fotostatica accompagnata da attestazione di conformità ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000, o mediante indicazione della struttura regionale che eventualmente già li detiene.

8. La documentazione di cui al comma 6 lettera c) è richiesta per le sole sezioni b), c) e d) dell'Albo.

Art. 6 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Il soggetto iscritto all'Albo presenta entro e non oltre 60 gg. successivi alla data di scadenza dello stesso, un'istanza di conferma dell'iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando *l'Allegato A.3*, attestante la permanenza dei requisiti generali e specifici di sezione e le eventuali variazioni intervenute.

2. L'istanza di conferma dell'iscrizione è presentata con le modalità stabilite nell'articolo 9.
3. Gli organismi che non presentano l'istanza di conferma dell'iscrizione di cui al comma 1 entro i termini previsti, decadono automaticamente dall'Albo.
4. L'aggiornamento dell'Albo è effettuato con atto della Direzione competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio e sul sito istituzionale, contenente l'approvazione dei soggetti ammessi e di quelli esclusi. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
5. L'aggiornamento dell'Albo è finalizzato alla conferma dei soggetti in possesso dei requisiti generali e specifici di sezione previsti dall'articolo 4 e all'inserimento delle nuove iscrizioni;

TITOLO III

CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 7 CRITERI GENERALI

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera m) della L.R. n.15/2014, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nel territorio regionale, sostiene le attività a carattere amatoriale svolte dai soggetti iscritti all'Albo.
2. L'azione regionale è attuata mediante contributi a parziale sostegno della realizzazione di programmi annuali di attività, promossi da soggetti iscritti all'Albo.
3. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 e non obbliga l'amministrazione regionale all'assegnazione degli stessi, che saranno disposti compatibilmente alle risorse finanziarie effettivamente disponibili sulla base di quanto indicato nel Programma Operativo Annuale degli Interventi di cui all'articolo 14 della L.R. 15/2014, e delle vigenti norme di finanza e contabilità pubblica ed in base alla qualità dei progetti presentati.
4. I benefici in favore dei soggetti che hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 8, sono assegnati, ai sensi dell'articolo 23 della L. R. n.15/2014, a valere sul Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo dal vivo (FURS).
6. La Direzione competente provvede all'assegnazione dei contributi, con apposito atto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 8 PROCEDURE PER LA RICHIESTA, LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. I soggetti iscritti all'Albo, presentano annualmente un'unica istanza, con riguardo esclusivamente alla sezione in cui il soggetto richiedente è iscritto, per accedere ai contributi di cui all'articolo 7, pena l'inammissibilità.

2. La Direzione competente provvederà a definire, anche in attuazione di quanto previsto dagli strumenti di programmazione di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. n. 15/2014, le modalità ed i criteri per la richiesta, la concessione e l'erogazione del contributo, attraverso un Avviso Pubblico, di seguito denominato "Avviso", che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale.

3. I soggetti interessati, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'Avviso, presentano apposita istanza di contributo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 e a quanto indicato nell'Avviso stesso.

4. L'istanza deve essere presentata, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, per un programma di attività da realizzare nel territorio regionale, con esclusione delle attività relative ai festival del folklore di cui all'articolo 9 ed alle rievocazioni storiche di cui all'articolo 11 della L.R. n. 15/2014.

5. Gli Avvisi pubblici, ai fini della individuazione dei criteri di cui al comma 2, dovranno tenere in considerazione il numero dei soggetti effettivamente iscritti all'Albo e l'entità delle risorse economiche destinate dal Programma Operativo Annuale degli Interventi.

6. I contributi saranno concessi, previa valutazione di ammissibilità e qualità, agli organismi che abbiano presentato istanza di contributo in linea con i requisiti indicati nell'Avviso.

7. I criteri di valutazione delle istanze e di concessione dei contributi dovranno essere improntati a:

- a) valorizzare la qualità dei programmi di attività ed incrementare il numero di iniziative;
- b) valorizzare la presenza della componente giovanile nell'organico dei gruppi amatoriali;
- c) valorizzare le iniziative promosse nelle Istituzioni scolastiche;
- d) favorire le attività svolte in zone svantaggiate del territorio regionale;
- e) favorire le attività finalizzate alla promozione umana ed all'integrazione sociale di persone svantaggiate.

8. I contributi saranno assegnati con atto della Direzione competente pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale e verranno erogati con le modalità stabilite nell'Avviso, compatibilmente alle vigenti disposizioni di finanza e contabilità pubblica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DEI DOCUMENTI

1. Le istanze e i documenti di cui agli articoli 5, 6 e 8, indirizzate alla Direzione competente, sono presentate a mano al servizio accettazione posta della Regione, ovvero trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre i termini previsti nei relativi articoli. Esclusivamente per le istanze di cui all'articolo 8, è possibile la trasmissione delle stesse, in via alternativa rispetto a quanto previsto in precedenza, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it.

2. I suddetti termini sono perentori e, ove ricadenti di sabato o in giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

3. Per le istanze consegnate a mano al servizio accettazione della Regione, fa fede il timbro con data di arrivo apposto dallo stesso ufficio, che ne rilascia ricevuta all'interessato.

4. Per le istanze trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro postale di spedizione.

5. Per le istanze trasmesse mediante posta elettronica certificata, fa fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico.

6. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. Le istanze di cui agli articoli 5, 6 e 8 devono contenere l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, ad ogni effetto di legge, dalla Direzione competente per le comunicazioni inerenti i relativi procedimenti.

Art. 10 INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E DEI DOCUMENTI

1. Le istanze e i documenti di cui agli articoli 5,6, 8 sono inammissibili nei seguenti casi:

a) se consegnate ovvero trasmesse oltre i termini previsti nei relativi articoli o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9;

b) qualora contrastanti con quanto previsto al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 8;

c) in caso di assenza dell'istanza di cui agli articoli 5, 6 e 8 o nel caso in cui la stessa sia priva di sottoscrizione.

2. In ogni altra ipotesi di irregolarità nella presentazione dei documenti previsti, la Direzione competente provvede, ove necessario, a richiedere apposita integrazione da effettuare entro un termine non superiore a cinque giorni lavorativi, decorso inutilmente il quale l'istanza diviene inammissibile.

3. Ogni comunicazione inerente i procedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 8, salvo le ipotesi di pubblicazione rispettivamente previste ai commi 2, 4 e 8 degli stessi articoli, ivi inclusa la richiesta di integrazioni/regolarizzazioni, verrà trasmessa dalla Direzione competente esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nelle relative istanze.

Art. 11 CONTROLLI E VERIFICHE

1. La Regione ha facoltà di procedere a controlli amministrativi ed a verifiche, anche a campione, nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate.

2. La Regione ha facoltà di effettuare controlli e verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, delle attività oggetto di contributo, nei confronti dei soggetti beneficiari, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede degli stessi soggetti, al fine di verificare la regolare esecuzione delle attività previste.

3. La Regione potrà procedere periodicamente al monitoraggio delle iniziative oggetto di contributo, richiedendo, anche ai fini informativi e/o statistici, dati e informazioni, anche in forma aggregata.

4. La verifica dell'Amministrazione sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento finanziario e la conseguente liquidazione del contributo.

5. Successivamente all'atto di approvazione di concessione del contributo, la Direzione competente comunica ai beneficiari la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione, anche mediante documentazione fotografica o filmografica, dell'effettivo svolgimento delle stesse.

6. I soggetti iscritti all'Albo forniscono, su richiesta dell'amministrazione, dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte e sull'affluenza del pubblico a fini informativi e/o statistici.

Art. 12 SANZIONI

1. Fermo restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000, la Direzione competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo, nei seguenti casi:

- a) se sopravviene la perdita dei requisiti generali o specifici di sezione di cui all'articolo 4;
- b) se l'istanza di cui all'articolo 6 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite agli articoli 6 e 9;
- c) in caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'istante nella domanda di iscrizione o in quella di conferma della stessa;
- d) nell'ipotesi di revoca del contributo di cui al comma 2 lettera a), salvo non sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall'attribuzione del contributo;
- e) nell'ipotesi di revoca del contributo, di cui al comma 2 lettera b);
- f) su istanza dell'iscritto.

2. La Direzione competente, con proprio atto, provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) se l'attività oggetto del contributo non è realizzata o la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini stabiliti dall'Avviso;
- b) nel caso di violazioni di legge o altre gravi irregolarità compiute nell'esecuzione delle attività o nella documentazione presentata;
- c) se sopravviene la cancellazione del beneficiario dall'Albo. Nel caso di cancellazione dall'Albo ai sensi del comma 1 lettere a) ed f), il contributo verrà mantenuto esclusivamente per la quota relativa al periodo di permanenza dei requisiti;
- d) nelle altre ipotesi previste nell'Avviso di cui all'articolo 8.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, verranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, dal personale dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere l'iscrizione all'albo e i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Cristoforo Colombo, 212 - Roma. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione competente.